

AUTOFATTURE ELETTRONICHE E OMAGGI AZIENDALI

ADEMPIMENTO

Autofatture elettroniche per gli omaggi aziendali

Come alla fine di ogni anno, in occasione delle festività, gli operatori italiani pongono in essere nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Risulta, quindi, opportuno ripercorrere il trattamento riservato a tali regalie da un punto di vista fiscale/amministrativo, ricordando che da alcuni anni il valore unitario degli omaggi, ai fini della detrazione IVA, è stato allineato a quello previsto per le imposte dirette pari ad euro 50,00.

DA SAPERE

Autofatture elettroniche: ammessa la numerazione libera purché univoca

Nell'ambito della propria libertà organizzativa, una impresa che effettua acquisti da agricoltori in regime di esonero IVA, e pertanto obbligata all'emissione di autofattura, può numerare le stesse assicurandone la progressività come meglio ritiene. L'unica accortezza da rispettare è quella di garantire l'univocità ossia l'identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all'attività di controllo.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Responsabilità solidale del cessionario

Lavoro - Denuncia di infortunio omessa o tardiva

Scadenze dal 12 al 26 dicembre 2019

ADEMPIMENTI

AUTOFATTURE ELETTRONICHE PER GLI OMAGGI AZIENDALI

di Stefano Setti

Come alla fine di ogni anno, in occasione delle festività, gli operatori italiani pongono in essere nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Risulta, quindi, opportuno ripercorrere il trattamento riservato a tali regalie da un punto di vista fiscale/amministrativo, ricordando che dal 2014 il valore unitario degli omaggi, ai fini della detrazione IVA, è stato allineato a quello previsto per le imposte dirette pari ad euro 50,00.

OMAGGI FATTI DA LAVORATORI AUTONOMI

Trattamento IVA

Nel caso in cui un esercente arti e professioni (e più in generale lavoratori autonomi con partita IVA) ponga in essere una **cessione di beni a titolo gratuito**, l'operazione non è rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione di bene ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e quindi tale da considerarsi **fuori dal campo di applicazione del tributo**. Va da sé che per tali cessioni non vi sarà l'obbligo di emissione di fattura.

Infatti, la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, n. 4, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972 relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni.

Attenzione

La disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della "attività propria dell'impresa", conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. La C.M. 30 aprile 1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che: "Le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono la imponibilità".

Si fa presente, comunque, che gli **artisti e professionisti** possono procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Ai sensi dell'art. 54, comma 5 del T.U.I.R., sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Conseguentemente, sia ai fini IRPEF che IRAP le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario dell'omaggio.

OMAGGI FATTI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Trattamento IVA

Le cessioni "senza corrispettivo" (ovvero omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, punto 4, del D.P.R. n. 633/1972), con diritto alla detrazione IVA **senza limitazioni** (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).

Attenzione

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. n. 441/1997 così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E. Si evidenzia, inoltre, che risulta opportuno indicare la **causale del trasporto** come ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.

Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la **rivalsa dell'IVA** (quindi, applicando l'IVA in fattura che verrà pagata dal cliente e versata all'erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cliente) ovvero
- **senza procedere a rivalsa dell'IVA.**

A seconda di cosa decide la società di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire:

Casistica - Rivalsa o meno dell'IVA da parte del cedente	Adempimenti fiscali/amministrativi
Versamento dell'IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell'IVA	Il cedente: - deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l'addebito dell'IVA; - il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
Versamento dell'IVA da parte del cedente in	Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:

assenza della rivalsa dell'IVA

- **emissione di fattura ordinaria:** il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l'omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell'IVA;

- **tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388):** l'annotazione delle cessioni gratuite deve riportare: l'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota; l'ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota. Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine, inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;

Esempio: registro omaggi

Ditta o ragione sociale: Beta S.r.l.

Domicilio fiscale: Via Fiume 2, Riva del Garda (TN)

C.F. e P. IVA: 2222222222

Data	Denominazione omaggi	Imponibile	Percentuale IVA	IVA	Importo complessivo
12/12/2019	Zaino pelle nero	100,00	22%	22,00	122,00
14/12/2019	Trolley pelle nero	200,00	22%	44,00	244,00
Totali		300,00	-	66,00	366,00

emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura "autofattura per omaggi", deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti; delle aliquote IVA applicabili; delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato unicamente nel registro delle fatture emesse. L'imponibile fa parte del volume d'affari IVA. Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 tali autofatture vanno emesse esclusivamente in formato elettronico così come chiarito da ultimo da parte dell'Agenzia delle Entrate con

	la circolare n. 14/E/2019, con la quale, in merito alle autofatture elettroniche per omaggi, spiega che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
--	--

Invece, sono **fuori campo di applicazione IVA** le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio **non** rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50,00 (punto 4) del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Attenzione

Al riguardo si evidenzia che la C.M. n. 188/E del 16 luglio 1998 ha chiarito che: “... Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Anche per il **trasporto di beni in omaggio** non oggetto dell’attività propria è consigliata l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale del trasporto (ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di documentare le generalità del donatario ai fini della verifica dell’inerenza della spesa promozionale e di consentire al donatario di vincere la presunzione di acquisto/cessione di cui al D.P.R. n. 441/1997.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: profili IVA		
<i>Tipologia di impresa</i>	<i>Costo dei beni ceduti gratuitamente</i>	<i>Rilevanza o meno ai fini IVA</i>
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	Beni di costo < o ≥ ad euro 50	Cessione rilevante ai fini IVA (*)
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto	Beni di costo < o ≥ ad euro 50	Cessione fuori campo IVA (**)
(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene		
(**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale o		

inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell'IVA sull'acquisto del bene se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50. Si ricorda che dal 2014, a seguito delle "novità" introdotte ad opera del Decreto semplificazioni, il costo o valore unitario rilevante degli omaggi di beni non rientranti nell'attività propria d'impresa è pari a 50 euro, sia ai fini della detrazione IVA (quindi, è venuta meno la precedente soglia di euro 25,82), sia con riferimento alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Di fatto, il Decreto semplificazioni ha innalzato il valore unitario rilevante ai fini IVA allo scopo di allinearlo a quello previsto dal T.U.I.R.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Gli omaggi di beni costituiscono **spese di rappresentanza** (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dal 2° comma dell'art. 108 del T.U.I.R.:

- se di valore unitario non superiore ad euro 50,00 (al lordo dell'IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
- se di valore unitario superiore ad euro 50,00 (al lordo dell'IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:
- nel limite dell'**1,5%**: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
- nel limite dello **0,6%**: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
- nel limite dello **0,4%**: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Attenzione

Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata **interamente indeducibile**.

Con riferimento, invece, all'**IRAP** si fa presente che:

- se si utilizza il "**metodo di bilancio**" ex art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, quindi, interamente deducibili ai fini IRAP;
- se si utilizza il "**metodo fiscale**" ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

NOVITA'

A seguito dell'introduzione, con effetto **1° gennaio 2019**, dell'obbligo generalizzato di emissione della **fattura in formato elettronica**, l'Agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi ministeriale (da ultimo si veda la circolare n. 14/E/2019) è intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell'autofattura.

Attenzione

In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware con risposta del **28 giugno 2019** (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle Entrate), richiamando la citata C.M. n. 14/E/2019 ha chiarito che gli obblighi di legge si intendono adempiuti:

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

L’**integrazione** della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a Sdl.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

Gestione del reverse charge e autofattura elettronica

Tipologia di operazione	Modalità operativa	Obbligo di presentazione dell’esterometro
Acquisti soggetti a reverse charge interno, fatture ricevute da soggetti passivi IVA in Italia con codice natura “N6” - inversione contabile (Art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972)	Materializzazione della fattura elettronica di acquisto e indicazione manuale, sopra di essa, dei dati necessari all’integrazione. Oppure, Produzione di un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a Sdl	NO
Acquisti soggetti ad autofattura interna (ad esempio autofattura per omaggi)	L’autofattura va emessa in formato elettronico e va trasmessa al Sdl dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che	NO

	come cessionario/committente	
Acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993), acquisti di servizi generici (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) da soggetti stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE	Integrazione della fattura analogica del soggetto estero	SI (salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via Sdl e quindi con le regole italiane)
Acquisti territorialmente rilevanti ai fini IVA da cedenti/prestatori extra-UE	Autofattura analogica	SI (viene meno l'obbligo di presentazione dell'esterometro qualora tali autofatture siano emesse in formato elettronico e trasmesse al Sdl)
Attenzione: in tutti i casi di reverse charge interno/esterno e autofattura interna/esterno vi è l'obbligo di annotazione nei registri IVA acquisti/vendite (fermo restando limiti alla detrazione dell'IVA, ad esempio per casi di pro-rata ovvero autofatture per omaggi/autoconsumo).		

Soggetti interessati

Sono interessati agli adempimenti in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano ovvero ricevono degli omaggi (ovvero cessioni di beni gratuite) sia con controparti stabilite ai fini IVA in Italia che all'estero (UE ovvero *extra-UE*).

Rimangono, invece, **esclusi** dall'adempimenti in esame i soggetti privati. Infatti, i privati che ricevono degli omaggi natalizi da parte di soggetti passivi IVA non devono porre in essere alcun adempimento di natura fiscale/amministrativa.

Trattamento IVA degli omaggi con soggetti esteri

Gli omaggi, spesso, vengono effettuati ovvero ricevuti con controparti estere. Quindi a seconda dei soggetti coinvolti qui di seguito si riportano gli adempimenti amministrativi/fiscali da seguire ai fini IVA a seconda che l'operazione avvenga con soggetti di **Paesi UE ovvero *extra-UE***:

Paesi UE ovvero <i>extra-UE</i>	Caratteristica dell'omaggio	Regime IVA
Aspetti IVA	Cessioni di beni prodotti o	Anche nel caso in cui il cessionario sia

degli omaggi con soggetti di altri Paesi della UE	commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<p>un soggetto passivo IVA "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993 in quanto manca l'onerosità della cessione;</p> <p>ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla C.M. n. 13/E/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).</p>
	Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione fuori campo IVA; così come chiarito dalla C.M. n. 13/E/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.
	Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<p>L'operazione è soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;</p> <p>L'eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.</p>
Aspetti IVA degli omaggi con soggetti extra-UE	Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<p>Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ - obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'U.E.; ➤ - essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del <i>plafond</i> per l'esportatore abituale.
	Cessioni di beni non prodotti o commercializzati	➤ - Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4,

	abituamente dall'impresa cedente	<p>del D.P.R. n. 633/1972;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ - necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (ad es., fattura pro forma).
	Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ All'atto dell'introduzione sarà emessa regolare la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo; ➤ ai fini dell'evasione di dazi ed IVA, la Dogana assuma quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972. ➤ necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

Casi particolari

1) Cesto natalizio	<p>Se il bene acquistato per essere destinato ad "omaggio" consiste in cesti o confezioni di generi alimentari, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all'entità che rappresenta l'omaggio (il "cesto natalizio").</p> <p>Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.), quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l'IVA sull'acquisto (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, par. 16.6).</p>
2) Buoni acquisto (c.d. voucher)	<p>- Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E) "i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato ... un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un</p>

	<p>servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione". Pertanto la cessione di tali "buoni" è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. Sempre la citata risoluzione n. 21/E/2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai "buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali ...";</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES) ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. 54 e 108 del T.U.I.R.); ➤ -nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito se di importo non superiore ad euro 258,23.
<p>3) Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti</p>	<p>La circolare n. 34/E del 2009 ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza, e dunque sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non vi partecipino esclusivamente dipendenti.</p> <p>Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ - la relativa IVA è indetraibile; ➤ - il costo, nel limite del 75% della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno previsto ossia in proporzione (1,5% - 0,6% - 0,4%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica. <p>Inoltre, ancorché l'Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per cene/ buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ -il costo è deducibile ai fini IRPEF/IRES; ➤ nel limite del 75% della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal D.L. n. 112/2008; ➤ nel limite del 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall'art. 100, comma 1, T.U.I.R.; ➤ l'IVA è indetraibile in considerazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;

➤ ai fini IRAP, il costo si ritiene sia deducibile per i soggetti che applicano l'art. 5 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con l'art. 5-bis (metodo fiscale).

È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese che sono classificate come **oneri di utilità sociale** e, pertanto, disciplinate dall'art. 95 del T.U.I.R.

DA SAPERE

AUTOFATTURE ELETTRONICHE: AMMESSA LA NUMERAZIONE LIBERA PURCHÉ UNIVOCA

di Saverio Cinieri

Nell'ambito della propria libertà organizzativa, una impresa che effettua acquisti da agricoltori in regime di esonero IVA, e pertanto obbligata all'emissione di autofattura, può numerare le stesse assicurandone la progressività come meglio ritiene.

L'unica accortezza da rispettare è quella di garantire l'univocità ossia l'identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all'attività di controllo.

Queste regole non hanno subito alcuna modifica a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica, per cui sono tutt'ora valide.

La fatturazione per le operazioni degli agricoltori in regime di esonero

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, per meglio comprenderli, è utile accennare alle regole IVA per gli agricoltori.

L'art. 34, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972 prevede un particolare regime di esonero ai fini IVA per gli imprenditori agricoli di piccole dimensioni.

Volendo semplificare, il regime di esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli adempimenti documentali e contabili (compresa la presentazione della dichiarazione annuale), si applica ai produttori agricoli con volume d'affari:

- non superiore a 7.000 euro;
- costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Sul piano contabile, resta confermato:

- l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e delle bollette doganali di importazione, nonché delle fatture di vendita emesse per conto dei produttori agricoli dai cessionari/committenti;
- l'obbligo di richiedere e di mantenere il numero di partita IVA.

Passando agli adempimenti relativi alla fatturazione, nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, paragrafo 16, l'Agenzia delle entrate ha affermato che "tale regime fiscale comporta per i cessionari e i committenti che, nell'esercizio d'impresa, acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori agricoli 'esonerati', l'obbligo di emettere un'autofattura con le modalità e nei termini dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, indicandovi, unitamente al prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l'imposta calcolata secondo l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli. Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, così determinata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a

registrare la fattura a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ed a consegnarne copia al produttore agricolo.

L'agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento dell'imposta tratterà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti".

Pertanto, i cessionari e i committenti dei produttori agricoli, per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, devono emettere autofattura, con addebito dell'IVA determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. L'imposta così determinata, regolarmente detraibile secondo i principi generali, deve essere pagata dal cessionario/committente direttamente al produttore agricolo.

L'autofattura deve essere annotata separatamente nel registro degli acquisti.

Inoltre, al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di numerazione progressiva e di conservazione delle fatture di vendita posto a carico dei soggetti rientranti nel regime di esonero, una copia dell'autofattura va consegnata al produttore agricolo.

Quest'ultimo, essendo esonerato dall'obbligo di versamento dell'imposta, tratterà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Da segnalare anche le conseguenze derivanti dalla fuoriuscita dal regime di esonero che può avvenire:

- in caso di superamento del limite di 7.000 euro, ma non del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, dall'anno solare successivo;
- in caso di superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni (se confermato a fine anno), dallo stesso anno in cui è avvenuto tale superamento, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari realizzato.

Se si supera il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, restano fermi, fino alla conclusione dell'anno:

- l'applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, delle percentuali di compensazione;
- l'obbligo di autofatturazione da parte dei cessionari/committenti.

Qualora alla fine dell'anno si riscontri l'effettivo superamento di tale limite, occorre effettuare l'annotazione riepilogativa:

- delle fatture ricevute (autofatture) per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno, in apposito registro;
- delle fatture (autofatture) ricevute dai cessionari/committenti, per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell'anno, distinte secondo l'aliquota applicabile, in apposita sezione del medesimo registro di cui sopra;
- dell'ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, distinti secondo l'aliquota applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli, nonché alle cessioni di altri beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'anno nei confronti di "privati consumatori" senza emissione della fattura, da effettuare sempre nel medesimo registro;

- delle fatture e delle bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente utilizzati per l'effettuazione delle operazioni diverse, distinta per aliquota d'imposta assoluta in altra sezione del medesimo registro.

L'impatto dell'obbligo di fattura elettronica per i produttori agricoli esonerati

Come è ormai noto, dal 1° gennaio 2019, è in vigore l'obbligo, salvo alcuni casi marginali, di documentare le operazioni IVA con l'emissione di fattura elettronica.

Da questo obbligo non sono escluse le imprese agricole in regime di esonero IVA anche se, come accennato nel paragrafo precedente, le stesse non hanno alcun obbligo diretto di fatturazione.

Piuttosto, il problema riguarda l'autofatturazione che i cessionari sono obbligati a porre in essere.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di esprimersi in varie occasioni.

Tra le altre, si segnalano le risposte alle FAQ presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia e quelle fornite in occasione degli incontri con le associazioni di categoria, tra cui, ai fini della questione oggetto di analisi, quelle pubblicate sul sito del CNDCEC.

In tali sedi, il principio che è stato ribadito, al di là delle questioni più prettamente tecniche connesse alla nuova forma e procedura di emissione della fattura, è che nulla cambia a livello normativo.

Pertanto, sono confermate le regole precedenti, di cui si è detto sopra.

Tali regole, comunque, devono essere rapportate alle nuove procedure di fatturazione, ma di fatto, la sostanza non cambia.

Per completezza, nella Tavola n. 1 si riportano i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate sia nelle suddette FAQ che in occasione con gli incontri con il CNDCEC.

Tavola n. 1

DOMANDA	RISPOSTA
In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (art. 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.	Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Un agricoltore che si avvale del regime di	L'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972

<p>esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al Sdi?</p>	<p>prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.</p> <p>In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, Parte I, del D.P.R. n. 633/1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.</p>
<p>L'art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che: "I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo".</p> <p>In caso di emissione della fattura elettronica ai</p>	<p>Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop___, 2/Cop___, ecc.). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).</p> <p>Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente</p>

<p>sensi del citato art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.</p>	<p>(nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente", inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il "Cessionario/committente" (punto 2.2.8 dell'allegato "A" al Provvedimento 30 aprile 2018).</p> <p>In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>
<p>È obbligatoria l'emissione dell'autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero IVA per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l'acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?</p>	<p>In caso di acquisto di prodotti da un agricoltore in regime agevolato (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest'ultimo emetterà una FE usando la tipologia "TD1" per conto dell'agricoltore venditore.</p>
<p>Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.P.R. 633/1972 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell'area riservata fornirà copia cartacea all'agricoltore (FAQ. n. 4,</p>	<p>Se l'agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell'AE.</p>

Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018).
L'agricoltore è obbligato alla conservazione
digitale del suddetto documento cartaceo?

I nuovi chiarimenti sulla numerazione delle autofatture elettroniche

Muovendo i passi dal quadro normativo sopra delineato e facendo riferimento alle risposte già fornite in questi primi mesi di applicazione delle nuove regole sulla fatturazione, l'Agenzia delle entrate, nella risposta all'interpello 30 aprile 2019, n. 132, si esprime sulla procedura da seguire per una corretta numerazione delle autofatture elettroniche.

Il problema su come gestire la numerazione delle autofatture elettroniche è stato sollevato da una impresa che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, effettuando numerosi acquisti da agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, è stato chiesto quale delle due seguenti soluzioni sia la più corretta:

1. predisporre una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero (come previsto dalle FAQ per il caso della fatturazione da parte delle cooperative per i conferimenti effettuati dai propri soci ai sensi dell'art. 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, contraddistinte da lettere in modo da distinguerle ad esempio la fattura n. 1 emessa all'istante dalla fattura n. 1 emessa da un altro cessionario);
2. utilizzare un'unica numerazione seguendo l'ordine progressivo di emissione da parte del cessionario.

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia delle entrate ribadisce un concetto più volte rimarcato: i nuovi obblighi di fatturazione elettronica se in linea generale, non hanno mutato le regole generali sulla fatturazione non hanno neppure modificato la norma sul regime di esonero di cui sopra, né gli adempimenti a carico del cessionario/committente.

Nel confermare le risposte già fornite nelle FAQ, viene ricordato che, con specifico riferimento alla numerazione delle fatture, è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Tale concetto non è una novità, essendo stato a suo tempo affermato nella risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013.

Pertanto, nell'adempiere l'obbligo posto a suo carico, il cessionario, nel rispetto di un'ordinata contabilità, può scegliere il modo di numerazione più confacente secondo la propria organizzazione aziendale.

Ad esempio, può numerare progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative (legate alle iniziali della propria denominazione o altro).

Va solo rispettato un principio inderogabile: occorre garantire l'univocità della numerazione, ossia l'identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, in modo tale da evitare duplicazioni o, ancor peggio, ostacolo all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Bonus TV: iscrizione venditori interessati

L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno reso noto che, a **partire dal 18 dicembre 2019** e fino al 31 dicembre 2022, sarà disponibile il **"Bonus TV"** per l'acquisto di Decoder di nuova generazione. Il **"Bonus TV"** consiste in un'agevolazione economica per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) e che diventeranno operativi a partire dal 2022, disponibile con **valore fino a 50 euro**, per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all'iniziativa **"Bonus TV"**, devono registrarsi, **a partire dal 3 dicembre 2019**, sulla **piattaforma telematica** resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

MEF- Min. Sviluppo economico, avviso

Responsabilità solidale del cessionario

In tema di **limitazioni della responsabilità solidale del cessionario**, qualora la cessione avvenga nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti, la modifica operata dal D.Lgs. n. 158/2015 all'art. 14, D.Lgs. n. 472/1997 non ha portata innovativa e, come tale, trova applicazione agli **atti di cessione di azienda o di ramo di azienda posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016**.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 6 dicembre 2019, n. 21

Chiusura d'ufficio partite IVA inattive

L'Agenzia delle Entrate procederà d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in possesso risultano non aver esercitato, nelle **tre annualità precedenti**, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali; il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, **entro 60 giorni** dalla ricezione della comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA, può fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 dicembre 2019, n. 1415522

Fondazioni bancarie: credito d'imposta 2019

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d'imposta spettante per l'anno

2019 alle **Fondazioni di origine bancaria - FOB**, in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2019, è pari al **46,4 per cento**, dato dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per l'anno 2019 e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 dicembre 2019, n. 1415523

Pagamento telematico cumulativo tasse auto

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di pagamento telematico **cumulativo** della **tassa automobilistica erariale** con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con **flotte di auto e camion**. Il nuovo servizio è disponibile **dal 9 gennaio 2020** esclusivamente per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con partita IVA attiva al momento dell'accesso, che siano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di veicoli di competenza delle Regioni **Friuli Venezia Giulia e Sardegna**, la cui tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 dicembre 2019

Richieste status di esportatore: proroga

In tema di procedure di rilascio dei certificati di circolazione, al fine di consentire agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane di evadere le richieste per lo status di esportatore, è data facoltà agli stessi di **prorogare il termine del 22 gennaio 2020 di ulteriori 90 giorni**.

Agenzia delle Dogane, nota 3 dicembre 2019, n. 200901

Codice doganale UE: codici tributo per interessi

Per tenere evidenza contabile delle somme riscosse sia titolo di interesse di credito sulle risorse proprie tradizionali sia a titolo di interesse di mora sulle risorse proprie tradizionali, sono stati istituiti con data inizio validità 1° maggio 2016, sulle linee di lavoro del sistema informatico doganale in AIDA, i nuovi codici tributo da utilizzare **solo** per la contabilizzazione degli interessi sulle risorse proprie tradizionali:

- **154 - interessi di credito;**
- **158 - interessi di mora.**

Agenzia delle Dogane, comunicato 3 dicembre 2019

Simulatore addizionale comunale IRPEF

Sul **Portale Federalismo Fiscale** è disponibile l'aggiornamento del simulatore addizionale comunale IRPEF che si avvale dei dati estratti dalle **dichiarazioni 2018** relative all'anno d'imposta 2017. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia delle Finanze che ha specificato come il simulatore addizionale comunale IRPEF consente ai Comuni di analizzare l'effetto sul gettito della variazione dei principali elementi dell'addizionale IRPEF.

MEF, avviso 3 dicembre 2019

Sdoganamento all'importazione: nuovo sistema

Per il rilascio del **nuovo sistema di sdoganamento** all'importazione l'Italia ha deciso di mantenere la data del **31 dicembre 2020** nonostante la possibilità di slittamento a fine 2022 offerta dal Codice Doganale dell'Unione europea. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane che ha specificato che il mantenimento della scadenza originaria per il rilascio di tale sistema offre la possibilità di gestire su una nuova e più performante piattaforma le dichiarazioni del mondo "e-commerce", ottemperando agli obblighi che insorgeranno in tale settore a partire dal 1° gennaio 2021.

Agenzia delle Dogane, documento 3 dicembre 2019, n. 201666

Trasporto extra UE: modalità di sgravio dell'IVA

In tema di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni di **importo superiore a 154,94 euro**, da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale, fermo restando che l'acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, potendo fare presupporre l'utilizzo degli stessi beni nell'ambito di un'attività commerciale, non rende possibile l'applicazione del beneficio.

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 2 dicembre 2019, n. 25

Partita IVA e dipendenti pubblici: risvolti fiscali

Nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non si rinvencono disposizioni che vietino ai **dipendenti pubblici** di mantenere l'**attribuzione della partita IVA** in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta: la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 29 novembre 2019, n. 20

Dogane e Finanze: antiriciclaggio settore giochi

L'Agenzia delle Dogane fornirà al Nucleo Speciale della Guardia di **Finanza informazioni** ed elementi utili per favorire lo svolgimento delle attività ispettive e delle **altre investigazioni antiriciclaggio** nei confronti dei **prestatori di servizi di gioco**, degli altri operatori del settore e dei clienti, nonché per favorire l'analisi sui fenomeni criminali.

Agenzia delle Dogane-Guardia di Finanza, comunicato 28 novembre 2019

Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas

In tema di dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno 2019, assume carattere obbligatorio l'inserimento del **codice catastale comunale** del luogo in cui insiste l'impianto destinatario della fornitura o a cui si riferisce la movimentazione di energia elettrica o di gas naturale dichiarata e dei dati integrativi da inserire negli elenchi clienti allegati alle dichiarazioni. In particolare, è ora possibile l'inserimento di **valori con segno negativo** nel "Quadro I - Energia elettrica fatturata" del modello di dichiarazione per l'energia elettrica e nel "Quadro D - Gas naturale venduto" del modello di dichiarazione per il gas naturale.

Agenzia delle dogane, nota 27 novembre 2019, n. 188785/RU

Trasmissione telematica delle spese sanitarie

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato **ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria**, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Nello specifico, sono ora tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, tra gli altri, il tecnico sanitario di laboratorio biomedico, il tecnico audiometrista, il tecnico ortopedico, il podologo, il logopedista.

MEF, decreto 22 novembre 2019 (G.U. 4 dicembre 2019, n. 284)

Vendite a distanza su interfaccia elettronica

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019 che **modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011** per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. Nel caso di soggetto passivo che faciliti, tramite l'uso di

un'interfaccia elettronica come un mercato virtuale, le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco **non superiore a 150 euro**, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.

Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal **1° gennaio 2021**.

Consiglio UE, regolamento 21 novembre 2019, n. 2026 (G.U.U.E. 4 dicembre 2019, L313)

Concessioni di coltivazioni e stoccaggio

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento delle **maggiorazioni dei canoni annui** per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. Il versamento dei maggiori importi deve essere effettuato a favore del bilancio dello Stato e, per l'anno 2019, **entro il 10 dicembre**.

MEF, decreto 18 novembre 2019 (G.U. 4 dicembre 2019, n. 284)

ANMIG: dal 2020 trasmissione telematica

A partire dal **1° gennaio 2020** viene estesa alla farmacia dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ANMIG) la **trasmissione telematica delle spese sanitarie** al Sistema Tessera Sanitaria, per la dichiarazione dei redditi precompilati.

MEF, decreto 14 novembre 2019 (G.U. 25 novembre 2019, n. 276)

UE-Kazakhstan: cooperazione e assistenza

È stata data ratifica ed esecuzione all'**Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione** tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e al **Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale**.

Legge 8 novembre 2019, n. 136 (G.U. 28 novembre 2019, n. 279)

LAVORO

“Ingorgo” scadenze fiscali di fine anno

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riepiloga le principali scadenze previste entro la fine dell'anno. Due le date di riferimento. Il **16 dicembre** per il versamento della liquidazione IVA mensile, che si va ad aggiungere ai versamenti periodici mensili relativi ai contributi e alle ritenute da conteggiare sulle retribuzioni dei dipendenti in forza alle aziende. Stessa data di scadenza anche per le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a novembre e il saldo di IMU e TASI per il 2019. Di seguito anche

l'acconto IVA, da pagare entro il **27 dicembre** e la dichiarazione IMU, da trasmettere entro il 31 dicembre.

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, approfondimento 5 dicembre 2019

Reddito e pensione di cittadinanza: stranieri

Il Ministero del Lavoro indica le modalità con cui i cittadini stranieri che hanno presentato domanda di erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza devono integrare la stessa con un'**autocertificazione** che riguardi i requisiti reddituali e patrimoniali. Essi sono tenuti a produrre l'apposita certificazione (art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019) rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del **valore del patrimonio**. L'elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.

INPS, messaggio 3 dicembre 2019, n. 4516 Min. Lavoro, decreto 21 ottobre 2019 (G.U. 5 dicembre 2019, n. 285)

Ripristino assegno di invalidità e Naspi

L'INPS da riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, fornendo precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell'opzione in favore dell'indennità NASpl. Le indicazioni fornite dall'Istituto riguardano la possibilità di **ripristinare il pagamento** dell'assegno nell'ipotesi in cui l'indennità **Naspi** sia **sospesa** per periodi di lavoro subordinato non superiori a **sei mesi** o erogata in forma anticipata.

INPS, messaggio 2 dicembre 2019, n. 4477

Denuncia di infortunio omessa o tardiva

In caso di omissione o trasmissione tardiva della denuncia di infortunio all'INAIL, l'obbligo di denuncia e la competenza per la gestione della relativa pratica da parte dell'Istituto è da individuarsi con riferimento al **luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta**; si tratta di un illecito avente natura omissiva dell'obbligo di denuncia che la legge pone **in capo al datore di lavoro**.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 29 novembre 2019, n. 10202

AGENDA

Scadenze dal 12 al 26 dicembre 2019

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	DICEMBRE 2019	
domenica 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
lunedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 ed IRAP 2019	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Termine nomina organo di controllo (revisori o sindaci) per le srl di piccole dimensioni	
	Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	

	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
	Versamento saldo per il 2019 dell'imposta municipale propria	
	Versamento seconda rata a saldo TASI	
mercoledì 18	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
venerdì 20	Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate	